



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF022  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>TELEFISCO 2018: CHIARIMENTI FUNZIONARI AGENZIA (2° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	TELEFISCO 2018 SOLE24ORE
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>06.02.2018</b>

*Sintesi: si prosegue l'analisi dei chiarimenti forniti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nel consueto incontro con la stampa specializzata.*

*Nel seguito verranno analizzati i chiarimenti relativi a:*

- *Iper ammortamento*
- *contabilità semplificata*
- *bonus verde*

### IPER AMMORTAMENTO

Relativamente all'iper ammortamento, tra i chiarimenti più significativi si riassume quanto segue:

- ⇒ beni immateriali: è possibile fruire dell'agevolazione anche per l'acquisto di **più beni immateriali** anche se viene acquisto **1 solo bene iper ammortizzabile**
- ⇒ requisito dell'interconnessione: **non è soddisfatto** quando lo scambio di informazioni tra il sistema gestione e la macchina **non è automatizzato**, richiedendo l'intervento dell'operatore persona fisica, con conseguente gestione manuale delle informazioni
- ⇒ sostituzione del bene: l'iper ammortamento prosegue con le quote annue come originariamente determinate; la maggiorazione complessivamente fruibile è pari al minor importo tra la maggiorazione calcolata sul bene originario e quella calcolata sul bene sostituito.

### MAGAZZINI AUTOMATIZZATI

Relativamente ai beni agevolabili, sono stati chiesti lumi sull'equiparabilità tra:

- i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (all. A, L. 232/2016)
- e i magazzini di logistica usati dalla grande distribuzione organizzata per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti finiti.

**Chiarimento:** i funzionari dell'Agenzia (confermando la Faq n. 2 del MISE), rispondono positivamente:

- sono agevolabili i **magazzini automatizzati** utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti.
- quali beni "preposti alla trasformazione in senso logistico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci all'interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore".

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

L'investimento in immobilizzazioni materiali di cui all'allegato B Legge di Bilancio 2017 fruisce della maggiorazione del costo del 40%.

Si tratta di "software, sistemi, piattaforme e applicazioni" che consentono di interconnettere:

- i macchinari/impianti che possono fruire dell'iperammortamento con l'azienda
- tali macchinari/impianti con l'esterno (clienti/fornitori, ecc.) tramite sistemi telematici.

**Chiarimento:** nel presupposto che la norma subordina la maggiorazione del 40% sull'acquisizione dell'immobilizzazione immateriale al "soggetto" che effettua investimenti in beni materiali 4.0, i funzionari ritengono che:

- spetti la **maggiorazione del 40%** all'acquisizione anche di **più beni immateriali**
- anche nel caso in cui la **maggiorazione del 150%** venga fruita per **1 solo bene materiale**

#### REQUISITO TEMPORALE

L'agevolazione è stata oggetto delle seguenti proroghe:

AMBITO TEMPO- RALE	INVESTIMENTI EFFETTUATI	MAGGIORAZ. DEL COSTO	Rif. norm.
	dal <b>1/01/2017</b> al <b>31/12/2017</b>	<b>150%</b>	art. 1 c. 9 L. 232/2016
	dal <b>1/01/2018</b> al <b>30/09/2018</b> purché entro il <b>31/12/2017</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si perfezioni il contratto (di vendita/leasing);</li> <li>• sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone.</li> </ul>		Art. 14 DL n. 91/2017 (conv. in L. 123/2017)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dal <b>1/01/2018</b> al <b>31/12/2018</b></li> <li>▪ o entro il <b>31/12/2019</b> purché entro il <b>31/12/2018</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si perfezioni il contratto (di vendita/leasing)</li> <li>- sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone.</li> </ul> </li> </ul>		Art. 1 c. 30 Legge di Bilancio 2018

#### PROROGA AL 30/09/2018

L'estensione dell'iperammortamento al periodo 2018 rende non più necessaria la consegna del bene al 30/06/2018 e stipula/pagamento del 20% entro il 31/12/2017.

**N.B.:** la precedente "proroga semestrale" (ampliata successivamente a 9 mesi) è **diventata annuale**:

- sarà sufficiente la stipula del contratto ed il pagamento del 20% entro il 31/12/2018
- per garantirsi l'iperammortamento del bene **da consegnare entro il 31/12/2019**.

**Conferma:** i funzionari dell'Agenzia confermano che le imprese che:

- si sono limitate all'accettazione dell'ordine dal fornitore entro il 2017
- ma non hanno effettuato il pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2017

potranno fruire dell'agevolazione:

- per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (consegna del bene nel 2018)
- o entro il 31/12/2019, a condizione che l'acconto del 20% sia pagato entro il 31/12/2018.

#### INTERCONNESSIONE


In relazione al requisito dell'interconnessione, è necessario che il bene agevolabile:

→ scambi informazioni con, alternativamente:

- **sistemi interni** (sistema gestionale, di pianificazione, progettazione e/o sviluppo del prodotto)
- **e/o esterni** (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo)

→ per mezzo di un **collegamento** che sia:

- basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es: http; TCP-IP, ecc.)
- identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es: indirizzo IP)



**Chiarimento:** i funzionari dell'Agenzia ritengono che il requisito dell'interconnessione

- deve prevedere uno **scambio di informazioni** tra il sistema di gestione e la macchina **in via automatizzata** (cd. "scambio diretto")
- ciò non si verifica nel caso di scambio per il tramite di un **operatore persona fisica**, che riceve istruzioni attraverso un **device** (non costituente parte integrante della macchina) e le trasmette senza apportare modifiche alla macchina (cd. "scambio manuale").

#### SOSTITUZIONE DEL BENE

L'eventuale cessione del bene (o del contratto di leasing) su cui si è fruito della maggiorazione:

- interrompe la prosecuzione nella deduzione delle maggiori quote d'ammortamento (o canoni di leasing)
- senza che si verifichi alcun "recupero" dell'agevolazione fruita (non sussiste un periodo "di vigilanza", in quanto non è previsto un periodo minimo di detenzione).

Dal periodo 2018, nel caso in cui l'impresa, nel periodo di fruizione dell'iperammortamento:

- ➔ effettui il "**realizzo a titolo oneroso**" del bene oggetto dell'agevolazione (pertanto è incluso non solo la cessione a terzi, ma anche l'autoconsumo)
- ➔ l'impresa potrà **proseguire a dedurre le quote residue** dell'iperammortamento ove **proceda**:
  - a sostituire il bene, nel medesimo periodo del realizzo, con **altro bene materiale strumentale nuovo anch'esso "Industria 4.0"** (cioè "dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle richieste dall'Allegato A" alla Legge di Bilancio 2017)
  - proceda ad "**attestare**" l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione

**Costo di sostituzione:** al rispetto delle condizioni di cui sopra, laddove il costo d'acquisizione del bene sostitutivo sia:

- superiore al costo di acquisizione del bene originario: le quote residue di iperammortamento sono fruibili per l'intero
- in caso contrario: le quote residue sono fruibili fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

N.B.: il concetto **non è previsto per il superammortamento**.

**Chiarimento:** i funzionari dell'Agenzia chiariscono che

- il concetto **non si applica ai beni immateriali** ex All. B L. 232/2016 (bene con maggiorazione 40%)
- visto l'esplicito riferimento della norma ai beni materiali iperammortizzabili.

**Chiarimento:** inoltre i funzionari ritengono che la possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile:

- per quanto la norma sia stata introdotta dal 2018
- risulta applicabile anche alle sostituzioni, dal 2018, di beni iperammortizzabili acquisiti ante 2018 (cioè nel biennio 2016/2017).

**Chiarimento:** per continuare a fruire dell'agevolazione è necessario che:

- l'entrata in funzione
- e l'interconnessione al sistema aziendale

siano poste in essere nel medesimo periodo di imposta a quello di sostituzione del bene originario.

**Chiarimento:** la sostituzione permette:

- di proseguire con la deduzione delle maggiorazioni secondo il piano di ammortamento originario
- nel caso di sostituzione con un bene di costo inferiore, la maggiorazione complessivamente fruibile va determinata in base alla maggiorazione applicabile al costo del bene sostituito

**Esempio**

Costo del 2017 per bene iper ammortizzabile (coeff. amm. 20%) per **€ 10.000**

Cessione del bene nel 2019 con sostituzione con bene di costo **€ 8.000**

Laddove la sostituzione e di interconnessione avvenga nel medesimo 2019, l'impresa potrà proseguire a dedurre le quote residue di iperammortamento del primo bene **fino a capienza del costo di € 8.000 maggiorato del 150%**

	Anno		Amm.to a C.E. (20%)	Iperammortam.
Acquisto bene iper	2017		1.000 (50%)	1.500 (50%)
	2018		2.000	3.000
	2019	<b>Cessione</b>	<b>800 (50%)</b>	<b>3.000 (100%)</b>
	2020		1.600	3.000
	2021		1.600	1.500
	...		...	-
	<b>Totale</b>			<b>12.000</b>

**Conferma (CM 4/2017):** le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di restituzione da parte del soggetto cedente

**Chiarimento:** nell'anno di sostituzione, l'ammortamento ordinario è ridotto del 50%, l'iper ammortamento si fruisce integralmente

**Chiarimento:** dopo la sostituzione, l'iper ammortamento prosegue con le quote annue come originariamente determinate (ossia 3.000, pari a 15.000 x 20%), fino a concorrenza del costo di acquisto maggiorato del nuovo bene (8.000 x 150% = 12.000).

**IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

Relativamente ai **contribuenti semplificati** sono state affrontate le seguenti questioni:

- deducibilità delle fatture 2017 registrate nel 2018
- la formalità per la predisposizione del **prospetto delle attività e passività** in caso di opzione per la contabilità ordinaria
- la registrazione delle operazioni **fuori campo Iva in caso di opzione per registrazione=incasso**

**DEDUCIBILITÀ DELLE FATTURE 2017 REGISTRATE NEL 2018**

Per le fatture **ricevute** nel 2017, ai fini della detrazione IVA, il contribuente ha due possibilità:

- ⇒ indicarle nel registro Iva nel 2017, facendole concorrere alle liquidazioni periodiche del 2017
- ⇒ registrarle nel 2018, entro il 30/04/2018 (termine presentazione del mod. Iva 2018)
  - in apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017
  - esercitando la detrazione direttamente in dichiarazione.

**Chiarimento:** in presenza di opzione “registrazione = incasso/pagamento”, i funzionari dell'Agenzia, nel confermare che non vi è un “termine” perentorio per la registrazione dei costi, ritengono che per una fattura emessa e ricevuta nel 2017:

- ai fini Iva: è detraibile nei termini, e con le modalità, del “nuovo” art. 19 c. 1 Dpr 633/72 (oltre tale termine diviene deducibile come costo o rimane detraibile tramite dichiarazione integrativa)
- ai fini dei redditi: il componente negativo rimane deducibile nell'anno della annotazione. Data l'opzione registrazione=incasso, si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.

**Esempio**

Commerciante al dettaglio rileva nel 2017 un reddito “per cassa” di €. 50.000, che diviene una perdita fiscale di €. 40.000 a causa delle rimanenze finali 2016 di €. 90.000.

Valutando di non riuscire ad utilizzare la perdita a riduzione di altri redditi posseduti nel 2017, verifica che a dicembre 2017 ha ricevuto fatture per €. 45.000; non intendendo transitare alla contabilità ordinaria al solo fine di evitare l'inutilizzo della perdita, procede quindi:

- a non annotare tali fatture tra gli acquisti nel 2017 e li registra nel 2018 (entro il 30.04): dichiarerà un **reddito di €. 5.000**
- procede poi ad annotarle in un apposito sezionale delle fatture del 2017 registrate nel 2018, per le quali eserciterà la detrazione direttamente in dichiarazione entro il 30/04/2018 (l'Iva rimane detraibile nel 2017).

**PROSPETTO DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA'**

La legge di bilancio 2017 ha introdotto rilevanti novità in merito ai regimi contabili e alle connesse opzioni:

- innovando il regime della contabilità semplificata, attraverso un ribaltamento del criterio di determinazione del reddito d'impresa fondato ora sul criterio di cassa (art. 66, tuir)
- la modifica appare sostanziale, in quanto non si limita a fissare diverse regole contabili, ma **incide sulla determinazione del reddito d'impresa**
- modificando **l'art. 18 DPR 600/1973**, il cui comma 8 stabilisce quanto segue:



*“Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, **per il periodo stesso e per i due successivi.**”*

La CM 11/2017 ha ritenuto che il legislatore abbia inteso reintrodurre il vincolo triennale, in quanto si verte nell'esercizio di una “opzione per un regime di determinazione dell'imposta”.

Tale impostazione è stata confermata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 24.01.2018.

**Chiarimento:** nel caso di opzione per al contabilità ordinaria:

- è necessario predisporre il prospetto delle attività e passività esistenti al **1° gennaio 2017**
- entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente (in riferimento all'esercizio di adozione del nuovo regime)
  - ➔ senza la necessità che tale prospetto sia vidimato e/o bollato.

Esempio

Il contribuente che pur avendo i requisiti per aderire al regime semplificato, decide di aderire al regime ordinario dal periodo d'imposta 2017:

- deve esercitare la relativa opzione nel quadro VO del Modello IVA 2018 (periodo d'imposta 2017);
- nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata allegando il quadro VO dichiarazione dei redditi.  
→ barrando la **casella 1, del rivo VO20, quadro VO**

VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI  
(art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1

Revoca

2


In tale fattispecie:

- vi è l'obbligo di applicazione della contabilità ordinaria per il triennio 2017-2019
- la scelta potrà essere revocata dal periodo d'imposta 2020 (dichiarazione IVA 2021)
- deve essere predisposto il prospetto delle attività e delle passività entro il 31.10.2018

## LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

Per i contribuenti semplificati è possibile:


- previo esercizio di una apposita **opzione** vincolante per **un triennio**
- **tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti** (fermo restando l'obbligo di "separata annotazione" delle operazioni non soggette a registrazione IVA)
- in applicazione della quale sorge una **presunzione legale** secondo cui **la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa).**



**Chiarimento:** i funzionari dell'Agenzia chiariscono che, in relazione alle **operazioni fuori campo Iva**, trovano applicazione i criteri dettati per i registri IVA integrati e cioè:

per i componenti cui si applica:

- **il nuovo principio "di cassa"** (es: canone da locatore privato): **entro 60 giorni** dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia **dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento**
- **il principio di competenza** (es: rimanenze; ammortamenti; ecc.): entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi





## BONUS VERDE

L'art. 3 commi da 2 a 5 della legge di Bilancio 2018 introduce una nuova detrazione riferita alle spese per l'arricchimento del verde urbano negli edifici privati **sostenute nel 2018**.

### Interventi agevolati

**a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private:**

- di **parti comuni** di edifici esistenti o di **singole unità immobiliari** esistenti
- nonché delle **relative pertinenze** o **recinzioni**

**b) realizzazione:**

- di **impianti di irrigazione** (sui terrazzi, giardini, ecc.) o di **pozzi** (nel giardino di pertinenza)
- di **coperture a verde** e di **giardini pensili** (sui terrazzi/lastrici solari).

Sono agevolabili anche le spese inerenti alla progettazione e manutenzione connessa all'esecuzione degli interventi indicati

**Chiarimento:** in linea con quanto chiarito nel Videoforum del 24.01.2018, è stato ribadito che:

- non è possibile fruire dell'agevolazione per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private sia in quelle condominiali

La fruizione dell'agevolazione è collegata esclusivamente a interventi di natura straordinaria.

La detrazione opera come segue:

**Misura:** spetta nella misura del **36% della spesa** sostenuta nel 2018

**Limite di spesa:** operano 2 plafond autonomi di spesa (analogamente al bonus ristrutturazioni):

- **€ 5.000:** per ciascuna unità immobiliare abitativa
- **€ 5.000 ripartite tra i condòmini:** per i lavori effettuati sulle parti comuni esterne condominiali

**Fruizione:** la detrazione va ripartita in **10 quote annuali di pari importo**.

**Pagamento:** la detrazione è subordinata al pagamento delle spese tramite con **"strumenti idonei a consentire la tracciabilità"**

### **MECCANISMO DELLA DETRAZIONE**

La detrazione opera come segue:

**Misura:** spetta nella misura del **36% della spesa** sostenuta nel 2018

**Limite di spesa:** operano 2 plafond autonomi di spesa (analogamente al bonus ristrutturazioni):

- **€ 5.000:** per ciascuna unità immobiliare abitativa
- **€ 5.000 ripartite tra i condòmini:** per i lavori effettuati sulle parti comuni esterne condominiali.

**Chiarimento:** nel caso di effettuazione di interventi di sistemazione

- sia dell'area verde condominiale
- sia della propria abitazione privata

il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di € 5.000 ciascuno.

**Chiarimento:** non sono agevolabili i lavori in economia, considerato che - evidenziano i funzionari dell'Agenzia - la detrazione riguarda *"interventi straordinari di "sistemazione a verde" ... con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo"*.